

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 759

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEDIN, COVIELLO, SECCHI, FOLLONI,  
LADU, COSTA, PERLINGIERI, GREGORELI, LAVAGNINI, PINTO e  
ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

---

Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei  
luoghi di lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è una realtà dilagante, sulla quale il legislatore è chiamato ad intervenire. Si tratta di adottare una disciplina volta a segnalare l'opposizione alla mentalità o pseudo-cultura, diffusa in particolare tra gli uomini, spesso incapaci, nell'affrontare simili argomenti, di reprimere l'ironia. Oltre che elemento di irrito, l'intervento del legislatore in questo ambito si configura come contributo alla costruzione di una nuova etica comune.

Il presente disegno di legge corrisponde anche all'esigenza di non disperdere il lavoro da tempo avviato in Parlamento. Esso riprende infatti, l'approfondimento compiuto dal Senato della Repubblica nella precedente legislatura là dove, a conclusione del lavoro del Comitato ristretto della Commissione lavoro, il relatore senatore Tullio Innocenti aveva avanzato la sua proposta, poi non discussa per la fine anticipata della Legislatura.

Tra i sottoscrittori di questo disegno di legge c'è anche chi ha contribuito con i propri colleghi di Gruppo al faticoso lavoro di sintesi delle diverse posizioni in materia. A tutti è parso utile per la dignità delle persone che lavorano rinverdire quella che appare una proposta socialmente avanzata e giuridicamente equilibrata.

Si tratta di legiferare per tutelare le donne che della propria dignità sessuale fanno il perno della libertà individuale. Contemporaneamente si tratta di arginare un fenomeno che rischia di avviarsi verso un'aberrante assuefazione.

Certo, le molestie sessuali non sono circoscrivibili ai soli ai luoghi di lavoro. Esse si riscontrano infatti in tutte quelle realtà nelle quali la donna è costretta a vivere in condizioni di difficoltà, di debolezza o di subalternità: emigrazione ed immi-

grazione, degenze ospedaliere, lavoro clandestino, eccetera.

Il Parlamento europeo ed altri organismi comunitari hanno avvertito, con ripetute risoluzioni, che il fenomeno è molto ampio e non riducibile ad un solo aspetto della vita sociale, come quello dei luoghi di lavoro. Gli organismi comunitari si sono però limitati ad un invito per i Paesi membri affinché intervengano legislativamente in materia; ma anche se a quegli organismi manca l'efficacia dell'azione conseguente alla dichiarazione dei principi, non ha fatto certamente difetto l'ampiezza e la profondità dell'esame.

Si impone pertanto un salto di qualità etico e culturale che il Parlamento può realizzare direttamente, inserendo nell'ordinamento giuridico le molestie sessuali come reato, o, indirettamente, utilizzando norme esistenti, perfezionandole o accrescendone l'efficacia.

Il presente disegno di legge costituisce una via mediana tra le due prospettive.

Mira infatti ad accrescere l'efficacia di norme esistenti ed insieme le integra relativamente ad un aspetto specifico delle molestie sessuali che hanno per protagonisti attivi o passivi i lavoratori in quanto tali.

Le motivazioni di questa scelta discendono da quanto sopra si è detto.

E tuttavia, proprio nell'attuale ripensamento dello scenario complessivo del lavoro, che vede introdurre elementi di minore rigidità, con il rischio che la flessibilità non riguardi solo le prestazioni, ma anche i diritti, partire da questo segmento della vita personale e comunitaria non è senza significato. Esso sta infatti ad indicare che la dignità della persona non viene meno in base a regole di mercato, e che nulla viene prima della donna e dell'uomo anche quando uomo e donna sono lavoratori.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Certo, resta da affrontare il nodo complessivo dei rapporti tra i sessi. Resta, per non nascondersi dietro una parità ancora da realizzare, la condizione esistenziale di tutte quelle donne che vivono in stato di debolezza e di povertà che le rendono

doppiamente vittime: della loro situazione e dell'ipocrisia di un male inteso ruolo maschile. Ma, quanto meno, uno degli aspetti più delicati dell'essere donna oggi può trovare - con il presente disegno di legge - una prima via di soluzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le lavoratrici ed i lavoratori, ancorchè non ancora assunti o assunti in maniera non definitiva, hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni individuali su di un piano di reciproca correttezza e di rispetto della persona umana. Ledono questo diritto le molestie sessuali, ossia quegli atti aventi significato sessuale che turbino o molestino la persona o comunque siano tali da determinare limitazione alla sua dignità e libertà, compiuti sui luoghi di lavoro.

2. Qualunque atto con connotazione o finalità sessuale, che oggettivamente pregiudichi la libertà e la dignità dei soggetti di cui al comma 1, costituisce discriminazione diretta e indiretta, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Assumono particolare gravità i comportamenti di molestia che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici, in relazione all'accesso al lavoro o allo svolgimento del rapporto di lavoro.

4. Sono nulli gli atti o patti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore con riferimento a licenziamenti, trasferimenti, dequalificazioni, negazione di qualifiche, accesso a livelli superiori, ed altri simili, conseguenti a molestie sessuali. Sono altresì nulli i provvedimenti peggiorativi della situazione soggettiva del lavoratore che abbia denunciato molestie sessuali ovvero che abbia testimoniato deponendo in senso conforme alla denuncia, adottati entro un anno dalla denuncia stessa.

## Art. 2.

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative volte a garantire l'informazione sulle problematiche di cui all'articolo 1. Le misure comprendono, ove richieste, tre ore annue di assemblea da svolgersi nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Spetta ai promotori stabilire se l'assemblea sia aperta alla partecipazione di tutti i lavoratori dipendenti, dei rappresentanti sindacali e di esperti della materia.

2. Apposite campagne di informazione saranno predisposte annualmente dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, e dalle corrispondenti Commissioni regionali, sul tema delle molestie sessuali come forma di discriminazione indiretta.

## Art. 3.

1. Qualora i comportamenti di cui all'articolo 1 siano tenuti dal datore di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori interessati hanno il diritto di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre al trattamento di fine rapporto, un'indennità fissa pari a ventiquattro mensilità della retribuzione globale in atto alla cessazione del rapporto, oltre al risarcimento del danno materiale, morale e biologico concretamente subito, ove richiesto.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo si applicano anche ai dipendenti pubblici.

